

## **TI\_GERICHTE 42.2018.40 vom 2. Juli 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2018.40\\_d20180702](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2018.40_d20180702)

FR: TI\_GERICHTE 42.2018.40 du 2 juillet 2018

IT: TI\_GERICHTE 42.2018.40 del 2 luglio 2018

### **Regeste**

Negato rinnovo assist. soc. Controlli Polizia: ricorrente non vive nel suo Comune (vicino a casa cantiere) bensì in un altro con marito da cui è separata. Elem. di fatto agli atti non consentono di ammettere o escludere convivenza stabile. Rinvio atti per accertamenti con collaborazione ricorrente

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.3.L■art. 23 CC enuncia che:

"Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l■intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d■affari. (cpv. 3)■

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi.

Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l■art. 24 CC enuncia che:

"Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)

In una sentenza 9C\_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell'assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

"()

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A\_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).

2.4. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell'ambito dell'assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L'art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

- a) vi sono figli in comune;
- b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
- c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito

che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C\_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II ■ 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 ■ agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Questo Tribunale ha infatti confermato che la Cassa haragione aveva stabilito che il suo compagno anche per quel periodo fosse da ritenere convivente della ricorrente, e che la convivenza fosse stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, considerando da un lato che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, e dall'altro che i due avevano due figli in comune e che in seguito i due avevano contratto matrimonio.

"F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänni, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.

"()

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C\_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non

potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F. \_\_\_\_\_ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

## **E. 2**

Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

### **E. 2.2**

Unità di riferimento (art. 4 Laps)

#### **E. 2.2.1**

Partner convivente L'attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune. Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall'esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un 'coniuge', indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia. Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. Dall'entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un'evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi). Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio. Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini. Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell'unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. Visto quanto sopra, si propone di modificare l'art.

#### **E. 2.3**

L'art. 23 CC enuncia che: " Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1) Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2) Questa disposizione non si applica al domicilio

d'affari. (cpv. 3)» La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l'art. 24 CC enuncia che: " Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1) Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)» In una sentenza 9C\_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell'assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che: " (...)

## **E. 2.8**

A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché ( ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (...)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C\_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato: " (...) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C\_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.\_\_\_\_\_ inferire un serio indizio di

manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." 2.9. In concreto, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che gli elementi di fatto presenti agli atti non consentano né di ammettere né di escludere che la ricorrente, nel mese di giugno 2018, convivesse in modo stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) con \_\_\_\_\_. A i fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.5.). In assenza di una coabitazione regolare non è, perciò, escluso a priori che ci si trovi confrontati con una convivenza. Per concludere che due persone convivano in modo stabile devono, però, essere valutate tutte le circostanze del singolo caso. In proposito giova ribadire, da un lato, che con sentenza 8C\_744/2018 dell'8 gennaio 2019, citata sopra (cfr. consid. 2.5.), il Tribunale federale ha rilevato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. Dall'altro, che nella sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13 pag. 66 seg., questa Corte ha considerato per un determinato arco di tempo che il ricorrente convivesse con un'altra persona con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni, benché essi non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento (la compagna si recava tuttavia presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso, due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), tenendo conto in ogni caso - oltre della circostanza che la compagna si occupava anche delle faccende domestiche dell'insorgente e del fatto che la sua auto risultava in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva l'interessato - che i medesimi avevano una figlia di pochi anni in comune, rispettivamente che in periodi precedenti e in un lasso di tempo successivo hanno coabitato (cfr. consid. 2.5.). 2.10. Nel caso di specie, da una parte, dai controlli esperiti dalla Polizia comunale di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ dalla fine di marzo alla fine di maggio 2018 è emerso che la ricorrente non si trovava mai nella sua abitazione di \_\_\_\_\_, nonostante ci fosse una luce accesa sia di giorno che di notte, rispettivamente che la sua auto era molte volte parcheggiata in Via \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_ nei pressi dell'abitazione di \_\_\_\_\_, come pure che l'insorgente è stata vista passeggiare con quest'ultimo sulla Via \_\_\_\_\_ e rincasare con lui con le borse della spesa (cfr. doc. 6; 14). Al riguardo è utile osservare che nella STF 8C\_4/2018 del 13 febbraio 2018 consid. 2, massimata in RtiD II-2018 N. 25 pag. 116-117 l'Alta Corte ha segnatamente evidenziato: " (...) la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. (...)" Cfr. pure STF 8C\_744/2018 dell'8 gennaio 2019 citata al consid. 2.5. Inoltre \_\_\_\_\_ è il marito della ricorrente dal quale è sì separata giudizialmente dal 2015 e divorziata da fine ottobre 2018, ma con cui ha convissuto, prima della separazione, per circa trent'anni, dal

1984 al 2015 (cfr. consid. 2.7.). Dall'altra , tuttavia, non è dato di sapere dove alloggiasse regolarmente la ricorrente nel periodo precedente la fine di marzo 2018 e nel lasso di tempo successivo alla fine di maggio 2018. In proposito giova rilevare che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino si evince che \_\_\_\_\_ dal 1° luglio 2018 risiede a \_\_\_\_\_. Dagli atti dell'incarto è, poi, emerso che vicino all'abitazione dell'insorgente a \_\_\_\_\_ vi era effettivamente un cantiere per la ristrutturazione di un hotel e di una villa (cfr. consid. 2.7.). Il disagio provocato dai lavori edili, di cui peraltro si può immaginare la notevole entità sulla base delle foto agli atti (cfr. doc. 214-222), ha pure giustificato la riduzione della pigione di RI 1 del 35% (cfr. doc. 26-27). La ricorrente, nel reclamo del 24 luglio 2018, ha altresì asserito di essere nuovamente seguita, da più di sei mesi, dal Dr. med. \_\_\_\_\_, FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 5=G). Ciò è stato indicato anche da \_\_\_\_\_ il 22 luglio 2018 (cfr. doc. 212). In simili condizioni, il TCA ritiene, dunque, considerato anche che l'assistenza sociale costituisce l'ultima ancora di salvataggio dell'individuo (cfr. STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C\_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C\_5/2008 del 5 maggio 2008), che la presente vertenza non possa essere decisa senza preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dalla parte resistente (cfr. STCA 42.2017.36 del 10 ottobre 2017). Nel caso di specie si giustifica, di conseguenza, l'annullamento della decisione su reclamo del 26 settembre 2018 e il rinvio degli atti all'USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire se tra la ricorrente e \_\_\_\_\_ sussistesse oppure no una convivenza stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps (cfr. consid. 2.4.) ad Ascona e se perciò quest'ultimo debba rientrare o meno dell'unità di riferimento dell'insorgente al fine del calcolo dell'assistenza sociale a partire dal mese di giugno 2018. A tale proposito è utile rilevare che in ambito di assistenza sociale, oltre a essere indispensabile la determinazione del Cantone di domicilio (cfr. consid. 2.2.) , è fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l'assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi. Il luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell'interessato (cfr. STF 9C\_283/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.). La determinazione del Comune di domicilio, nel senso appena descritto, è importante in particolare per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all'estero) di percepire l'assistenza sociale (al riguardo cfr. STF 8C\_527/2017 del 2 novembre 2017; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017. 2.11. Per chiarire quanto sopra, l'USSI verificherà, contattando il Comune di \_\_\_\_\_, rispettivamente l'impresa di costruzioni responsabile del cantiere di \_\_\_\_\_ nei pressi dell'abitazione della ricorrente, in primo luogo, quando sono iniziati i lavori edili e quali lavori specifici sono stati effettuati a partire dall'inizio del 2018, in particolare se sono stati svolti lavori comportanti maggiori inconvenienti per il vicinato rispetto al periodo precedente. In secondo luogo, se il Comune e/o la ditta sono stati contattati dall'insorgente per lamentele di vario tipo, come peraltro suggerito dall'Amministrazione \_\_\_\_\_ nell'agosto 2017 in caso di particolari

problemi (cfr. doc. 26). Per acclarare se la ricorrente abbia alloggiato oppure no solo transitoriamente presso \_\_\_\_\_, l'USSI si avvarrà, segnatamente e se possibile, dei conteggi dell'elettricità relativi all'appartamento di \_\_\_\_\_ (in particolare, nel caso in cui la ricorrente precedentemente al marzo 2018 abbia risieduto a \_\_\_\_\_, il suo consumo di elettricità sarà maggiore di quello relativo al semplice utilizzo di una luce di giorno e di notte, come emerso dal rapporto della Polizia comunale di \_\_\_\_\_ del 5 giugno 2018; cfr. doc. 14). L'amministrazione, una volta ottenuto lo svincolo dal segreto professionale da parte della ricorrente, interpellerà poi il Dr. med. \_\_\_\_\_, FMH psichiatria e psicoterapia, a cui la stessa si sarebbe rivolta a fine 2017/inizio 2018 (cfr. doc. 5=G), per accertare se i suoi problemi di salute fossero o meno principalmente connessi al disagio originato dal cantiere, l'evoluzione delle sue condizioni di salute, se il medico sia stato informato di un peggioramento delle condizioni abitative dell'insorgente a causa del cantiere da inizio 2018 e se dal profilo medico psichiatrico la permanenza della ricorrente nell'abitazione di \_\_\_\_\_ nei pressi dei lavori edili fosse esigibile o meno. Al medico andranno altresì richieste le eventuali informazioni ricevute dall'insorgente circa il tipo di rapporto che la unisce a \_\_\_\_\_ e le sue relazioni sociali e d'amicizia in genere. L'USSI sentirà, inoltre, la ricorrente e \_\_\_\_\_ ai quali sarà data l'opportunità di spiegare che tipo di relazione intercorre tra loro dalla separazione nel 2015, il motivo per il quale la ricorrente - perlomeno da marzo 2018 - ha chiesto ospitalità proprio all'allora marito e non a qualcun altro e per quanto tempo, come pure a chi appartiene e chi utilizza in realtà l'automobile \_\_\_\_\_. Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 16 Lptca; art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGa; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (cfr. STF 8C\_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C\_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). L'USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà se la ricorrente e \_\_\_\_\_ nel giugno 2018 convivessero in modo stabile ai sensi degli art. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps oppure no. In caso di risposta affermativa, il diritto all'assistenza sociale a fare tempo dal mese di giugno 2018 andrà calcolato tenendo conto di un'unità di riferimento costituita dall'insorgente e da \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_. Pertanto il relativo conteggio potrà essere eseguito unicamente se la parte ricorrente fornirà, oltre ai suoi dati personali ed economici, anche quelli di \_\_\_\_\_. Qualora una convivenza stabile sia da escludere, la parte resistente determinerà il diritto di RI 1 a una prestazione assistenziale dal 1° giugno 2018, considerando un'unità di riferimento composta esclusivamente della medesima. 2.12. Il TCA rileva, infine, che l'USSI, nella risposta di causa, ha affermato che l'insorgente, siccome dalla sentenza di divorzio del 26 ottobre 2018 emerge che dispone di un conto LPP dal quale deve versare fr. 324'475.90 a \_\_\_\_\_ e che quindi è titolare di una pari sostanza, è da considerare in grado di far fronte al proprio sostentamento con i propri mezzi, rispetto ai quali l'assistenza è sussidiaria (cfr. doc. V). A tale proposito giova evidenziare, come osservato dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII), che fino all'insorgere di un caso di previdenza (ad esempio invalidità o vecchiaia; al riguardo va ricordata la

possibilità di richiedere una rendita AVS anticipata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LAVS: dai 62 anni per le donne e dai 63 anni per gli uomini; cfr. pure Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - Legge sul libero passaggio, LFLP) un assicurato, tranne in casi eccezionali (cfr. art. 5 LFLP: ad esempio se lascia definitivamente la Svizzera o se inizia un'attività lucrativa indipendente), non può disporre liberamente dell'avere di libero passaggio. Pertanto, prima dell'insorgere di un caso di previdenza, l'importo della LPP non va computato nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria. E' in ogni caso utile rilevare che con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018 questa Corte ha confermato la richiesta dell'USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--. A ragione l'amministrazione ha, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell'assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--. 2.13. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell'USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGa). Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

### **E. 3**

Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

### **E. 4**

cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. In una sentenza 39.2005.12 del 25 gennaio 2006 questa Corte, pronunciandosi su una vertenza relativa al diniego di assegni di famiglia integrativi, ha stabilito che due conviventi con figli in comune, a prescindere dall'esistenza o meno di un concubinato, sono membri della medesima unità di riferimento. In una sentenza 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione. In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni. In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto. Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata in RtiD

I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall'aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall'USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l'art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell'art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi. In effetti quando l'USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l'insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l'elemento della durata, essendo iniziata solo nell'aprile 2014. Inoltre gli indizi indicati dall'amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall'altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio. Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall'aprile 2014 l'unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia. Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l'alloggio con il figlio di primo letto dell'insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile. Con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni. Questa Corte, con sentenza 42.2017.36 del 10 ottobre 2017, nel caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali a cui l'USSI aveva bloccato il relativo versamento, in quanto la domanda di assistenza sociale doveva essere corredata dei dati di un'altra persona, considerata sua convivente, ha accolto il suo ricorso e ha rinviato gli atti all'amministrazione per un complemento istruttorio (segnatamente sentendo l'insorgente e l'altra persona). Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che gli elementi agli atti non consentivano né di ammettere né di escludere una convivenza stabile. E' vero, da una parte, che il ricorrente aveva indicato di avere una relazione con la persona in questione da quattordici anni e che la medesima abitava da di lui tre-quattro giorni alla settimana. Inoltre dai controlli esperiti dalla Polizia comunale l'auto di quest'ultima era risultata parcheggiata presso l'abitazione dell'insorgente. Dall'altra, tuttavia, dagli atti era emerso che il ricorrente soffriva di disturbi di salute, in particolare di tipo depressivo, che richiedevano l'aiuto di terzi per lo svolgimento delle mansioni domestiche. Non era poi dato di sapere quale evoluzione aveva avuto nel corso di quattordici anni la relazione tra i due. In una sentenza 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018 il TCA ha stabilito che andava tenuto conto nell'unità di riferimento di una persona, determinante per il calcolo dell'eventuale suo diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia, anche del periodo in cui essa non

conviveva stabilmente con il padre di due dei suoi tre figli, e quindi non aveva un'abitazione e neanche un'economia domestica in comune con lui. Questo Tribunale ha infatti confermato che la Cassa ha ragione aveva stabilito che il suo compagno anche per quel periodo fosse da ritenere convivente della ricorrente, e che la convivenza fosse stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps, considerando da un lato che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, e dall'altro che i due avevano due figli in comune e che in seguito i due avevano contratto matrimonio. Al riguardo cfr. pure STCA 36.2018.8-14 del 22 maggio 2018, peraltro citata dalla parte ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.); STCA 39. 2018.5 del 13 agosto 2018. 2.6. Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3.), al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") sottolineano che: " F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare F.5.1 Principi Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale. Per ogni beneficiario dev.essere allestito e gestito un incarto individuale. Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l'alloggio e le spese varie. Per principio, all'interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3). Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità. Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati. Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all'economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev'essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell'ambito di una relazione stabile. Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune. " Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà. 2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (\_\_\_\_\_1958) si è sposata con \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_1950) nel 1984 (cfr. doc. III1). Nel settembre 2015 l'Autorità regionale di protezione \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_, ha istituito a favore di RI 1 una misura di curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, giusta i combinati art. 394 e 395 CC. Quale curatrice è stata nominata \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 104). Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di \_\_\_\_\_, il 19 ottobre 2015, ha deciso in via cautelare che "è dato atto che i coniugi RI 1 e \_\_\_\_\_ vivono separati dal 1° ottobre 2015" (cfr. doc. 105). Dal verbale del 3 dicembre 2015 della Pretura di \_\_\_\_\_ emerge, segnatamente, che la situazione finanziaria dei coniugi \_\_\_\_\_ era deficitaria, così che non erano dovuti contributi alimentari tra loro e che l'abitazione coniugale, ossia l'appartamento di \_\_\_\_\_, unitamente all'arredamento e alle suppellettili, è stato assegnato alla moglie, mentre l'abitazione messa a disposizione dal comune datore di lavoro sarebbe stata utilizzata unicamente dal marito (cfr. doc. 85). Il 1° novembre 1999 i coniugi \_\_\_\_\_ avevano in effetti concluso un contratto di locazione

relativo a un appartamento di 1 ½ locali con 2 atelier e una camera degli ospiti separata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. La pigione corrispondeva a fr. 830 al mese, oltre a fr. 90 mensili per le spese di riscaldamento (cfr. doc. 75). Il 20 ottobre 2015 la ricorrente ha richiesto l'assegnazione di una prestazione assistenziale (cfr. doc. 95). Il Comune di \_\_\_\_\_, il 22 dicembre 2015, ha preavvisato di principio favorevolmente tale domanda (cfr. doc. 81). Con decisione del 7 dicembre 2015 l'USSI ha concesso all'insorgente una prestazione assistenziale mensile di fr. 1'245 (cfr. doc. 83). Dalla documentazione agli atti si evince che la medesima ha percepito l'assistenza sociale anche nel 2016 e nel 2017 fino al mese di maggio 2018 (cfr. doc. 294; 272; 282; 260; 252; 237). La decisione del 29 marzo 2018 prevedeva, infatti, una prestazione assistenziale di fr. 1'769 mensili per i mesi di aprile e maggio 2018 (cfr. doc. 223). Il 23 agosto 2017 l'Amministrazione \_\_\_\_\_ ha comunicato agli inquilini, fra cui la ricorrente, dello stabile in Via \_\_\_\_\_, la diminuzione della pigione del 35% a causa di lavori edili nelle vicinanze dell'immobile da ottobre 2016 fino alla fine degli stessi. L'Amministrazione \_\_\_\_\_ ha, inoltre, pregato gli interessati di avvisare l'Ufficio tecnico del Comune, rispettivamente la medesima, se ci fosse stato un problema con gli orari dei lavori, la polvere o il rumore, così da avere più potere di trattativa per richiedere al committente il rimborso della riduzione della pigione (cfr. doc. 26; 27). Su richiesta del Comune di \_\_\_\_\_ la Polizia comunale di \_\_\_\_\_ e la Polizia comunale di \_\_\_\_\_, tra marzo e maggio 2018, hanno effettuato dei controlli presso l'abitazione della ricorrente. Dal Rapporto di sorveglianza del 1° giugno 2018 della Polizia comunale di \_\_\_\_\_ si evince che nel periodo dal 21 marzo al 30 maggio 2018 in occasione dei controlli eseguiti in settimana (a esclusione del sabato e la domenica; cfr. doc. 7-8) negli orari dalle 7:35 alle 16:40 l'insorgente non era mai presente nell'appartamento di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 6) Nel Rapporto informativo del 5 giugno 2018 allestito dalla Polizia comunale di \_\_\_\_\_, in relazione ai controlli esperiti dal 26 marzo al 31 maggio 2018 (anche il sabato e la domenica; cfr. doc. 17-21) presso l'abitazione della ricorrente a \_\_\_\_\_, è stato indicato che: "(...) Durante i nostri controlli non abbiamo mai visto la rubricata nella propria abitazione a \_\_\_\_\_ come pure nei dintorni. Abbiamo trovato unicamente una luce accesa, sia di giorno che di notte, in un locale dell'appartamento adibito a salotto e ufficio. Da quanto si può vedere dalla finestra di questo locale, esso appare non vissuto in quanto non si costata alcun spostamento di oggetti. La cassetta delle lettere è sempre stata trovata vuota. L'autoveicolo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_ intestato all'interessata non è mai stato trovato nei parcheggi pubblici nelle adiacenze dell'abitazione come pure nei parcheggi in centro paese a \_\_\_\_\_. Considerato quanto sopra abbiamo iniziato ad effettuare pure i controlli ad \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ dove vive il marito \_\_\_\_\_. Come si vede dalla tabella allegata, per contro, l'autoveicolo in oggetto è stato avvistato molte volte parcheggiato lungo la Via \_\_\_\_\_ nei pressi dell'abitazione del marito (vedi foto). La RI 1 è stata anche vista passeggiare in sua compagnia, del marito sempre sulla Via \_\_\_\_\_ e rincasare assieme a lui con le borse della spesa. Da un'ulteriore ricerca siano venuti a conoscenza che la rubricata riceve la corrispondenza a nome di G\_\_\_\_\_. L'unica volta che la RI 1 è stata vista a \_\_\_\_\_ è quando si è recata con il marito, in data 26.04.2018, presso l'Ufficio AVS dalla responsabile \_\_\_\_\_ per il disbrigo delle sue pratiche." (Doc. 14) Con risoluzione del 12 giugno 2018 il Municipio di \_\_\_\_\_, ritenuti i rapporti delle Polizie comunali di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del 1°, rispettivamente 5 giugno 2018, ha deciso di comunicare la fattispecie ai preposti servizi cantonali e di emanare un provvedimento di accertamento di non domicilio (cfr. doc. 22). Il

2 luglio 2018 l'USSI ha negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto dagli accertamenti effettuati, in particolare dai controlli della Polizia comunale di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, è emerso che la stessa vive regolarmente ad \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ e non presso il suo domicilio di Brissago. L'amministrazione ha specificato che un'ulteriore domanda volta all'ottenimento dell'assistenza sociale avrebbe potuto essere esaminata solo se completata con i dati anagrafici e finanziari \_\_\_\_\_ (cfr. doc. D=4; consid. 1.1.). Il 18 luglio 2018 \_\_\_\_\_ ha scritto all'USSI quanto segue: "(...) nello stabile e nell'hotel situati accanto a quello dell'appartamento vi sono stati dei lavori ingenti che hanno creato rumori importanti, disagi di accesso e polvere. Questa situazione è durata molto a lungo, inizialmente RI 1 ha sopportato pensando che si sarebbe presto risolta, ma negli ultimi tempi questa situazione gravava sempre più pesantemente sulla sua già fragile situazione psicologica. RI 1 non ha dato la disdetta dell'appartamento, come invece è stato fatto da altri inquilini, in quanto l'appartamento e la zona dove è situato le piacevano molto e desiderava poter continuare a viverci. Inoltre non aveva la forza fisica e psicologica per affrontare un trasloco. Vedendo RI 1 in una situazione di fragilità, non essendoci altre soluzioni possibili, ed essendo rimasti in buoni rapporti nonostante la pratica di divorzio in corso, è stata ospitata provvisoriamente da me. Ciò nonostante RI 1 andava regolarmente nel suo appartamento, in particolar modo durante le chiusure dei cantieri (giorni festivi, weekend). Questa situazione dovrebbe presto risolversi ed RI 1 dovrebbe poter tornare a vivere definitivamente a \_\_\_\_\_ già nel mese di agosto. Per quanto concerne la situazione finanziaria, salvo nel mese di giugno in cui RI 1 non ha ricevuto alcuna entrata, lei ha sempre fatto fronte alle proprie spese ed io alle mie. Non abbiamo in alcun momento avuto una gestione comune delle nostre entrate. (...)” (Doc. M) Contro il provvedimento del 2 luglio 2018 la ricorrente ha poi interposto reclamo il 24 luglio 2018, facendo valere di aver chiesto a \_\_\_\_\_, che però non la sosteneva finanziariamente, di ospitarla qualche volta durante la settimana a causa di lavori di ristrutturazione dell'\_\_\_\_\_ e di una villa nei pressi della sua abitazione di \_\_\_\_\_, visto che gli stessi provocavano molto rumore e polvere all'origine di alcuni suoi problemi di salute. La medesima ha precisato di essere stata nuovamente seguita, da più di sei mesi, dal Dr. med. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 5=G). Il 25 agosto 2018 l'insorgente ha ribadito di non avere ricevuto alcun aiuto finanziario da parte di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 40). Con decisione su reclamo del 26 settembre 2018 l'USSI ha confermato la precedente decisione del 2 luglio 2018. Il 26 ottobre 2018 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di \_\_\_\_\_ ha deciso che il matrimonio tra la ricorrente \_\_\_\_\_ è sciolto per divorzio e ha omologato la convenzione stipulata tra i coniugi il 23 ottobre 2018 (cfr. doc. III1). Dalla convenzione appena citata risulta che "(...) I coniugi rinunciano reciprocamente ed irrevocabilmente all'ottenimento di un contributo di mantenimento post divorzio in virtù dell'art. 125 CC. I coniugi, per quanto loro possibile, provvederanno loro stessi al proprio mantenimento (...)” (Doc. R)

## **E. 6**

e, tra le tante, STF 9C\_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 9C\_650/201 dell'11 agosto 2016 consid. 6; STF 8C\_480/2013 del 15 aprile 2014 consid. 7; STF 9C\_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C\_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C\_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).